

DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO DEL GATTO DI RAZZA

Articolo 1

1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del 29 dicembre 1992 n. 529, il libro genealogico dei gatti di razza è istituito e gestito dall'AFeF (Associazioni Feline Federate), iscritta in data 30 maggio 2012 al numero d'ordine "85" nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, ai sensi del D.P.R. 10.02.2000, n. 361, ed è regolato dal presente disciplinare in armonia con la normativa dell'Unione Europea.

CAPITOLO I

ORGANIZZAZIONE LIBRO GENEALOGICO

Articolo 2

1. Il libro genealogico rappresenta lo strumento per il miglioramento selettivo dei gatti di razza. Le attività di cui al presente disciplinare sono svolte, secondo le norme previste dai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF).

Articolo 3

1. Allo svolgimento delle attività del Libro Genealogico, l'AFeF provvede mediante:

- a) La Commissione Tecnica Centrale (CTC);
- b) L'Ufficio Centrale (UC) del Libro Genealogico;
- c) Il Corpo degli Esperti (CdE).

Articolo 4

Commissione Tecnica Centrale

1. La CTC studia e determina i criteri per il miglioramento dei gatti di razza, gli indirizzi di selezione, compresa l'ammissione al Libro Genealogico di nuove razze riconosciute e propone modifiche al presente Disciplinare.

2. La CTC è composta da:

- a) un funzionario del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali incaricato di vigilare, con carattere di continuità, sugli adempimenti necessari al funzionamento del presente disciplinare;
- b) un rappresentante dei servizi zootecnici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- c) un rappresentante del Ministero della Salute – servizi veterinari;
- d) due esperti in zootecnica felina, nominati dal MIPAAF tra nominativi proposti dall'AFeF, di cui almeno uno docente o ricercatore universitario;
- e) quattro rappresentanti degli allevatori, appartenenti ai diversi raggruppamenti di razza, nominati dal Consiglio Direttivo dell'AFeF;
- f) un rappresentante del Corpo degli Esperti nominato dal Consiglio Direttivo dell'AFeF;
- g) il Presidente dell'AFeF o suo delegato;

3. Il Segretario Generale o un suo delegato partecipa alle riunioni della CTC con funzioni di verbalizzante senza diritto di voto.

4. La CTC elegge al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente.

5. I componenti della Commissione restano in carica per un triennio. In caso di dimissioni o impedimento di uno o più componenti, gli stessi saranno sostituiti con le modalità previste al punto n.2 di questo articolo con le quali vengono nominati i membri della stessa CTC.

6. Le riunioni della CTC sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale quello del Presidente. In assenza del Presidente assume la presidenza il Vicepresidente. La convocazione è fatta almeno 15 giorni prima della data di riunione. Di ogni riunione della CTC sarà redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

7. La Commissione ha facoltà, per l'esame di particolari problemi, di costituire appositi gruppi di lavoro.

Articolo 5

Ufficio Centrale del Libro Genealogico

1. L'UC del Libro Genealogico ha il compito di:

a) garantire l'operatività del Libro Genealogico;

b) compilare, aggiornare e custodire moduli e schedari;

c) effettuare l'elaborazione dei dati raccolti secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche;

d) rilasciare i documenti ufficiali del Libro Genealogico, secondo quanto stabilito dal presente Disciplinare.

e) controllare, anche attraverso ispezioni, allevamenti o singoli soggetti, a garanzia della veridicità delle dichiarazioni al libro genealogico per iscrizione di cucciolate o soggetti;

2. L'UC è composto dall'insieme organizzato di personale, strutture ed attrezzature necessarie all'adempimento degli scopi e finalità di cui al precedente Articolo 2 ed è coordinato dal Segretario Nazionale. Responsabile dell'attività dell'UC, dell'applicazione del disciplinare e delle norme tecniche e dell'attuazione delle delibere della CTC è il Presidente dell'AFeF.

Articolo 6

Corpo degli Esperti AFeF (CdE)

1. Il CdE è composto da tecnici specializzati iscritti in apposito Albo istituito dall'AfeF, è regolato da apposite norme tecniche, predisposte dall'UC su conforme parere della CTC, ed approvate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Articolo 7

Registro degli Allevatori e Proprietari

1. È istituito il Registro degli Allevatori e dei Proprietari, nel quale sono iscritti:

- a) gli allevatori, cioè i proprietari di una femmina che abbia prodotto almeno una cucciolata iscritta al libro genealogico;
- b) i proprietari di soggetti iscritti al libro genealogico.

CAPITOLO II

ARTICOLAZIONE DEL LIBRO GENEALOGICO

Articolo 8

Vengono istituiti i seguenti Registri:

- a) Libro delle Origini Italiano (LOI);
- b) Registro Iniziale (RIEX);
- d) Registro Supplementare (RS).

I registri possono essere organizzati in varie sezioni in presenza di modalità diverse d'iscrizione degli animali o di particolari caratteristiche che tipizzano determinati animali.

Articolo 9

Libro Origini Italiano (LOI)

1. Il LOI è il libro nel quale vengono iscritti i gatti di razza. Possono essere iscritti i soggetti, maschi e femmine, con almeno tre generazioni di ascendenti note e riconosciute ed in possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche per la razza di appartenenza.

2. Possono essere iscritti al LOI:

- a) i soggetti figli di genitori iscritti al LOI;
- b) i soggetti figli di genitori iscritti al RIEX, ma con almeno tre generazioni note di ascendenti;
- c) i soggetti stranieri con almeno tre generazioni note e riconosciute, provenienti da altri LOI riconosciuti equipollenti dall'AFeF ed in possesso dei caratteri di razza previsti nelle norme tecniche.

Articolo 10

Registro Iniziale (RIEX)

1. Il RIEX è il libro nel quale vengono iscritti i gatti di razza, maschi e femmine, fino a due generazioni di ascendenti note e riconosciute ed in possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche per la razza di appartenenza.

2. Possono essere iscritti al RIEX:

- a) i soggetti figli di genitori iscritti al RIEX;
- b) i soggetti che non abbiano i requisiti per essere iscritti al LOI;
- c) i soggetti stranieri con almeno due generazioni note provenienti da altri RIEX riconosciuti equipollenti dall'AFeF ed in possesso dei caratteri di razza previsti nelle norme tecniche;
- d) i soggetti, maschi e femmine, con una sola generazione nota di ascendenti ed in possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche per razza di appartenenza;

e) i soggetti dei quali non risulti l'origine, ma che presentino i caratteri di tipicità della razza, tali da farli ritenere di razza pura, per le razze ove questo sia consentito ed indicato dalle Norme Tecniche;
f) le iscrizioni sono effettuate sulla base della aderenza allo standard di razza, descritto nelle Norme tecniche.

3. Inoltre verranno iscritti al RIEX anche quei soggetti per i quali l'Ufficio Centrale abbia autorizzato specifici programmi di allevamento volti al miglioramento e alla salvaguardia di una determinata razza secondo quanto stabilito dalla Commissione Tecnica centrale nell'Allegato B delle Norme Tecniche.

Articolo 11

Registro Supplementare (RS)

1. Il Registro Supplementare (RS) è il registro nel quale vengono iscritti i gatti delle razze descritte negli All. A1 e A2 ed in possesso dei requisiti previsti dalle Norme Tecniche per la razza di appartenenza.

2. Il Registro Supplementare è articolato a sua volta in due distinte sezioni (RS-LO e RS-RIEX), nelle quali i soggetti saranno registrati seguendo le medesime regole descritte ai precedenti art. 9 (per la sezione LO) e 10 (per la sezione RIEX).

Articolo 12

Identificazione dei soggetti iscritti al Libro genealogico

1. I criteri concernenti l'identificazione dei soggetti iscritti al libro genealogico sono riportati nelle Norme Tecniche.

Articolo 13

Obiettivi di selezione

1. Le attività di miglioramento selettivo, di cui al presente disciplinare, sono svolte sotto la vigilanza del MIPAAF, ed hanno i seguenti obiettivi:

- a) determinare e fissare i caratteri genetici delle varie razze in base agli standard di razza;
- b) diminuire la possibilità statistica dell'insorgere di malattie, malformazioni di carattere genetico o problemi di natura comportamentale;
- c) ampliare il patrimonio felino con particolare riguardo alle razze cosiddette "rare";
- d) valutare e riconoscere nuove razze.

CAPITOLO III

MOSTRE ED ESPOSIZIONI

Articolo 14

1. Le mostre, le esposizioni e le altre eventuali manifestazioni ufficiali riguardanti i soggetti iscritti al libro genealogico sono organizzate secondo le apposite Norme Tecniche, predisposte dall'UC su conforme parere della CTC ed approvate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Capitolo IV

BANCA DATI, CERTIFICATI E DOCUMENTI DEL LIBRO GENEALOGICO

Articolo 15

1. Per il funzionamento del libro genealogico è costituita, presso l'AFEF, un'unica banca dati contenente le informazioni riguardanti gli allevamenti aderenti, i proprietari ed ogni singolo soggetto iscritto al Libro Genealogico.
2. La banca dati è strutturata ed organizzata in modo da consentire l'agevole e tempestiva consultazione dei libri e dei registri di cui all'Articolo 8, ed il rilascio di certificati ufficiali.
3. Alla banca dati affluiscono i dati e le informazioni mediante:
 - a) Modello "Dichiarazione monta" redatto dal proprietario dello stallone qualora sia differente dal proprietario della fattrice;
 - b) Modello "Denuncia di nascita" redatto dal proprietario della fattrice;
 - c) Modello "Domanda di iscrizione al libro genealogico" predisposto dall'UC, deve contenere tutte le notizie necessarie alla corretta iscrizione dei soggetti al LOI/RIEX/RS e deve essere inoltrato, debitamente compilato, firmato e datato, dal proprietario della fattrice nei tempi previsti dalle Norme Tecniche;
 - d) Modello di "Richiesta di affisso" redatto dai richiedenti l'affisso stesso, contenente i tre nominativi scelti e l'elenco dei gatti di proprietà;
 - e) Modello di "Passaggio di proprietà" redatto dal vecchio e dal nuovo proprietario del gatto, con i dati del soggetto ceduto e dei proprietari, debitamente compilato firmato e datato, e inviato nei tempi e nei modi previsti dalle Norme tecniche;
 - f) Modello "Scheda per la valutazione morfologica" compilato e firmato da un esperto di razza ed inoltrato dal proprietario del soggetto per le finalità indicate nelle Norme Tecniche.
4. I modelli, di cui sopra, sono predisposti dall'UC ed approvati dalla CTC e devono essere compilati ed inviati secondo quanto stabilito dalle Norme Tecniche.
5. Le informazioni contenute nella banca dati consentono:
 - a) la gestione informatica ed il mantenimento del registro degli allevatori e dei proprietari e dei LOI, RIEX e RS.;
 - b) il rilascio di certificati ufficiali:
 - Certificato genealogico;
 - Rilascio del transfer per i passaggi di proprietà.

Articolo 16

Certificati del Libro Genealogico

Certificato Genealogico

1. Il certificato genealogico viene rilasciato all'avente diritto che ne faccia richiesta, secondo le modalità previste dalle Norme Tecniche.

Per lo stesso soggetto è rilasciato un solo certificato originale; su richiesta motivata dell'allevatore o del proprietario potrà essere rilasciato un secondo certificato genealogico sul quale verrà stampata in evidenza la parola "DUPLICATO" e nelle cui note verranno indicate la data di ristampa e la ragione della stessa.

Sul Certificato Genealogico vengono registrati nome del gatto, razza e colore, l'iscrizione al LOI, al RIEX o al RS, il nome dell'allevatore e, progressivamente, i nomi degli eventuali successivi proprietari. La richiesta di rilascio del Certificato Genealogico, ovvero la richiesta di registrazione del passaggio di proprietà costituisce domanda di iscrizione al Libro Genealogico di cui all'Articolo 8 e comporta pertanto l'accettazione, da parte dell'allevatore o del proprietario richiedente, di tutti gli obblighi previsti dal presente Disciplinare.

2. Eventuali altri moduli, registri e schede che si dovessero rendere indispensabili per il buon funzionamento del servizio verranno valutati preventivamente dalla CTC.

Capitolo V

OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI E FUNZIONAMENTO DEL LIBRO GENEALOGICO

Articolo 17

1. Gli allevatori ed i proprietari di gatti riproduttori iscritti agli appositi registri di cui all'Articolo 7 sono tenuti a comunicare all'UC tutte le inseminazioni, le nascite, gli acquisti, gli affidamenti (hosting), le morti, le cessioni, i furti e gli smarrimenti di soggetti di loro proprietà iscritti al Libro Genealogico, secondo le modalità prescritte dall'UC.

Articolo 18

1. Gli allevatori e i proprietari di soggetti riproduttori iscritti al Libro Genealogico iscritti all'apposito registro di cui all'Articolo 7 si impegnano:

- a) ad osservare il presente Disciplinare e le relative Norme Tecniche;
- b) ad ottemperare alle disposizioni dell'UC;
- c) a fornire agli organi competenti del Libro Genealogico chiarimenti e notizie riguardanti i soggetti iscritti;
- d) a consentire il prelievo di campioni biologici dei propri soggetti per i quali si rendano necessarie delle analisi, secondo le modalità indicate nelle Norme Tecniche;
- e) a permettere agli incaricati dell'AFeF di effettuare visite di controllo.

Articolo 19

1. La registrazione del nome dell'allevamento (Affisso) è obbligatoria dopo la seconda cucciolata e dovrà soddisfare i requisiti indicati dalle norme tecniche, approvate dalla CTC.
2. L'ammissione dell'allevamento all'elenco degli affissi è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'AFeF. L'allevatore che ritenga inaccettabile la mancata registrazione del nome del proprio allevamento può ricorrere alla CTC.

Articolo 20

1. Per infrazioni agli obblighi di cui ai precedenti articoli 17 e 18 gli allevatori ed i proprietari di soggetti iscritti al LOI/RIEX/RS sono passibili dei seguenti provvedimenti:

- a) ammonimento;
- b) annullamento dell'iscrizione di determinati soggetti;

- c) sospensione dal registro degli allevatori e dei proprietari;
- d) radiazione dal registro degli allevatori e dei proprietari;
- e) denuncia all'autorità giudiziaria in casi di frode.

2. I provvedimenti di cui ai punti a) e b) del presente articolo sono disposti dall'UC.

I provvedimenti, di cui ai punti c), d), ed e) sono deliberati dal Consiglio Direttivo AFeF su proposta dell'UC e su conforme parere della CTC.

Capitolo VI

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL LIBRO GENEALOGICO

Articolo 21

1. Al finanziamento delle attività del libro genealogico l'AFeF provvede con risorse tratte da:

- a) quote associative;
- b) proventi per servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale;
- c) contributi utili allo svolgimento dei compiti istituzionali a qualunque titolo messo a disposizione;
- d) contributi comunitari, statali e regionali in applicazione di leggi in materia di zootecnia;
- e) altre eventuali entrate.

Capitolo VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 22

1. Registri, certificati e moduli, nonché gli atti in genere del libro genealogico hanno valore ufficiale.

2. Chiunque sottragga, alteri o contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati o chi ne faccia uso indebito sarà perseguito a norma di legge.

Articolo 23

1. Le modifiche del presente Disciplinare, d'iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, o proposte dall'AFeF su conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

Articolo 24

Norme Tecniche

- 1. Le Norme Tecniche relative al libro genealogico, quelle relative al corpo degli esperti e quelle sulle mostre ed esposizioni, costituiscono parte integrante del presente Disciplinare.
- 2. Le modifiche alle Norme Tecniche di iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall'AFeF, previo conforme parere della CTC, devono essere trasmesse al

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro 60 giorni dalla data della delibera della CTC. Le modifiche anzidette entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel caso in cui non ci sia stato un parere contrario di quest'ultimo.